



PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA



Proponente:

PULVINI LORENZO EREDI S.R.L.

Via Fioccarde, 5 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
Tel. 0444 887339 – C.F./P. IVA: 02880830241
E-mail: info@pulvini-trasporti.it

Progetto:

**RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.
152/2006 E SS.MM.II.**

Progettista:



Arxem Srl

Sede legale: Via A. Manzoni, 33 – 30030 Pianiga - VE
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 – 45100 Rovigo – RO
P.Iva e C.F. 04775150271
Tel.: 0425 412542 – Cell.: 3382857035
Website: www.arxem.it
E-mail: info@arxem.it

Sito:

Via dell'Industria – Noventa Vicentina (VI)

Elaborato n°:

05

Revisione. n°:

00

Oggetto:

**RELAZIONE NON NECESSITÀ DI
VINCA**

Data:

Luglio 2024

IL PROPONENTE



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
1.1. OBIETTIVI DEL PRESENTE ELABORATO	4
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE	8
4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	14
5. ELEMENTI NATURALI DEL SITO E DELLE AREE ATTIGUE.....	17
5.1. ELEMENTI NATURALI DELL'AREA.....	17
5.1.1. Carta della Copertura del Suolo – Corine Land Cover.....	18
5.1.2. Carta degli Habitat – Ispra	19
5.1.3. Carta del Sistema Ambientale Naturale – PTCP Vicenza - 2012.....	20
5.1.4. Carta degli Ambiti - PAT	21
5.1.5. Piano degli Interventi (P.I.).....	23
5.2. SITI RETE NATURA 2000	26
5.3. PROGETTO DIRETTAMENTE CONNESSO O NECESSARIO ALLA GESTIONE DELLE SIC/ZPS..	27
5.4. EFFETTI CUMULATIVI CON ALTRI PIANI O PROGETTI.....	27
6. INTERFERENZE ED EFFETTI DEL PROGETTO SUGLI ELEMENTI NATURALI.....	28
7. CONCLUSIONI	29

1. PREMESSA

La ditta Pulvini Lorenzo Eredi S.r.l con sede legale in Via Fioccarde, 5 nel comune di Noventa Vicentina (VI), opera da diversi anni nel territorio con l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi attraverso un impianto in procedura ordinaria con conferimento di diversi codici EER.

L'impianto esistente di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi sito in Via dell'Industria nel Comune di Noventa Vicentina, è autorizzato con la determina della provincia di Vicenza n. 172 del 07/10/2014 e successive note di modifiche non sostanziali ai prott. n. 72652 del 24/10/2017 e n. 5362 del 04/02/2020.

L'impianto essendo in attività da 10 anni, è necessario procedere alla richiesta di rinnovo entro il 07/10/2024, data in cui scade l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, inviando la modulistica prevista alla Provincia di Vicenza per l'emanazione del provvedimento di rinnovo.

La presente relazione tecnica, dunque, descrive il progetto di "RINNOVO AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II."

Si osserva inoltre che i rifiuti EER attualmente autorizzati rimangono i medesimi, senza variazioni, se non che i rifiuti di cui alla voce EER 170802 – *Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801* saranno sottoposti alla sola operazione R13, ovvero messa in riserva.

I tre gruppi di rifiuti autorizzati e per i quali si intende chiedere rinnovo sono:

1. GRUPPO INERTI: Il recupero dei rifiuti inerti EER 010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504 e 170904 avverrà testando i prodotti lavorati secondo il D.M. 152/2022 e in particolare, prestazionalmente secondo i limiti previsti dai prospetti 4a e 4b della norma UNI 11531-1 a seconda dell'utilizzo;
2. GRUPPO TERRE: Il recupero dei rifiuti EER 170504 "*terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503*", sia parte fina che grossolana, avverrà ai sensi dell'art. 184-ter. In particolare, verrà fatta una valutazione completa relativa ai criteri dettagliati previsti nella Tabella 1 delle linee Guida SNPA n. 41/2022, seguendo le indicazioni della casistica 8, di cui alla Tabella 4.3 della medesima linea guida, ossia: "*Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie*". Lo standard tecnico e ambientale che prescrive i limiti prestazionali per le terre e rocce da scavo è individuato nella norma UNI 11531-1, più precisamente al paragrafo 4.1, per la frazione fina della terra. L'EoW avverrà

testando chimicamente i prodotti ottenuti mediante test di cessione e verifica dei limiti di Colonna A della Tab. 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006.

3. GRUPPO CONGLOMERATI BITUMINOSI: Il recupero del conglomerato bituminoso EER 170302 avverrà testando i prodotti lavorati in base ai requisiti previsti dal D.M. 69/2018.

1.1. OBIETTIVI DEL PRESENTE ELABORATO

La presente relazione tecnica di Non Necessità di VInCA ha l'obiettivo di dimostrare la richiesta di rinnovo con le piccole modifiche proposte al layout di impianto in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dello stesso, **non induce** possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in accordo con il punto 23, del paragrafo 2.2 dell'Allegato A della DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017.

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE la valutazione dell'incidenza è necessaria per *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione”* dei siti della rete Natura 2000 *“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria per piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati. Inoltre, al punto 23 dell'Allegato A del DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017, viene espresso che la valutazione di incidenza *“non è necessaria per piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Gli sviluppi scientifici degli ultimi decenni nel campo dell'ecologia hanno portato ad un "approccio globale alla conservazione che ha prodotto programmi ed iniziative, a livello internazionale ed europeo, che hanno sempre più utilizzato prospettive di integrazione tra le singole azioni di conservazione all'interno di un quadro di sinergie e coerenze riassumibile nel concetto di Rete Ecologica" (APAT, 2003).

La tutela della biodiversità deve essere attuata a scala di ecosistema, preservando la diversità degli ambienti sul territorio, nella consapevolezza che la realizzazione di singole aree protette, scollegate fra loro ed inserite in un contesto completamente antropizzato, non può essere sufficiente per la conservazione degli ambienti naturali e delle specie che vi abitano.

In tale prospettiva si collocano diverse iniziative che hanno portato all'individuazione della Rete Ecologica Pan-Europea quale strumento per la conservazione della varietà di paesaggi, habitat, ecosistemi e specie di rilevanza europea.

I più importanti strumenti legislativi della UE ai fini della conservazione della natura sono la Direttiva Europea n. 79/409/CEE, nota con il nome di Direttiva "Uccelli" e la Direttiva Europea n. 92/43/CEE, conosciuta anche come Direttiva "Habitat".

La direttiva "Uccelli", sostituita poi dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, è incentrata sulla conservazione a lungo termine di tutte le specie di uccelli selvatici attraverso la designazione, da parte degli stati membri, di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la tutela degli uccelli migratori, considerati patrimonio comune a tutti i cittadini europei.

La Direttiva "Habitat" si prefigge la conservazione di tutte le specie selvatiche di flora e fauna e del loro habitat. Ogni nazione individua delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), attualmente denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e predispone dei piani di gestione volti a conciliare la salvaguardia dei siti con le attività economiche e sociali al fine di attuare una strategia di sviluppo sostenibile.

La Direttiva "Habitat" inoltre, all'art. 3, prevede la costituzione di una rete ecologica coerente, formata da Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, denominata rete Natura 2000 che costituisce la pietra angolare della politica comunitaria in materia di conservazione della natura.

Le disposizioni per la conservazione e gestione dei siti Natura 2000, sono riportate all'articolo 6 della Direttiva "Habitat".

La Direttiva “Habitat” impone, inoltre, la verifica di compatibilità degli interventi da realizzarsi all’interno delle aree inserite nella “RETE NATURA 2000”; in particolare all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono riportate le disposizioni procedurali per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Infatti, al fine di dare attuazione a piani o progetti all’interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare che i diversi interventi non compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l’area è stata definita meritevole di conservazione.

Direttiva CEE 79/409 o “Direttiva Uccelli”, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE: scopo della direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell’Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. L’Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone di protezione speciale”.

Direttiva CEE 92/43 o “Direttiva Habitat”: scopo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatiche presenti nel territorio dei paesi membri dell’Unione Europea. L’Allegato I indica gli habitat naturali o seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l’Allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone speciali di conservazione”. L’Allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una protezione rigorosa.

Si riporta di seguito l’elenco della normativa di riferimento per la Regione Veneto e nazionale considerata:

- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
- D.P.R. n. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato con D.P.R. 120/03;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 nel quale vengono elencati i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale;

- D.M. 17/10/07: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, definisce i criteri minimi standard a livello nazionale per la conservazione delle ZSC e delle ZPS;
- D.G.R. Veneto 2371/2006: Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997”;
- D.G.R. 1066/2007: Approvazione nuove Specifiche tecniche per l’individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione DGR 4441 del 30.12.2005;
- D.G.R. Veneto 4240/2008: Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008);
- D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016: Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Integrato e modificato dal D.G.R. n. 1331 del 16/08/2017 e dal D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017;
- D.G.R. n.1400 del 29 agosto 2017: Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

La ditta Pulvini Lorenzo Eredi Srl è proprietaria dell'impianto di recupero di inerti non pericolosi, con sede legale in Via Fioccarde, 5 int. 3 nel comune di Noventa Vicentina (VI).

L'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi esistente, sito in Via dell'Industria nel comune di Noventa Vicentina, è stato autorizzato con la determina n. 172/2014 del 07/10/2014, e successivamente modificata e integrata; l'ultima determina relativa alla planimetria di layout aggiornata è la n. 72652 del 24/10/2017.

Attualmente sono ammesse le operazioni di messa in riserva e di recupero delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi, descritte in Tabella 1. Le quantità e attività di recupero sono desunte dalla determina di autorizzazione.

Contestualmente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in procedura ordinaria dell'impianto, non sono previste modifiche sostanziali al layout di impianto né modifiche dei quantitativi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero. Tuttavia, la ditta ha previsto la chiusura della vasca di lavaggio ruote poiché negli anni si è osservato che, a seguito del transito dei mezzi con le ruote bagnate sia sulle strade di servizio dell'area sia sulle strade carrabili esterne, era più il disagio creato che non il beneficio. Pertanto, la Pulvini Lorenzo Eredi Srl ha provveduto all'acquisto di una spazzatrice industriale per la pulizia regolare delle aree di impianto, oltre che alle normali bagnature e umidificazione dei cumuli e dei piazzali.

Inoltre, per ottemperare alle più recenti normative, la ditta Pulvini ha dovuto rinunciare al recupero dei codici EER 170802 (Materiali da costruzione a base di gesso), mantenendone comunque la messa in riserva. Infine, sempre per adeguarsi alle recenti norme, la cessazione della qualifica di rifiuto degli aggregati inerti non avverrà più ai sensi della Circolare Ministeriale 5205/2005 ma ai sensi del Decreto 152/2022. In riferimento a quest'ultimo decreto, alla data di oggi, Luglio 2024, le notizie del mondo ambiente rivelano che è stato firmato un nuovo regolamento a livello statale che abrogherà il Decreto 152/2022. Poiché ad oggi tale nuovo regolamento/decreto non risulta ancora essere stato pubblicato in gazzetta ufficiale e la ditta Pulvini deve procedere alla richiesta di rinnovo entro i termini stabiliti, si prevede comunque il recupero degli inerti ai sensi del Decreto 152/2022. Qualora dovesse venire pubblicato il nuovo decreto si procederà ad adeguarsi a tale nuova normativa.



Tabella 1: Rifiuti recuperabili autorizzati nell'impianto

Gruppi di rifiuti	Operazioni di recupero (D.Lgs 152/06, All. C alla Parte IV)	Codici EER comunicati e descrizione dei rifiuti		Messa in riserva autorizzata		Capacità produttiva autorizzata annua	
		EER	Descrizione	ton	m ³	ton/a	m ³ /a
INERTI	R5 e R13 funzionale a R5 7.1.3 lettera a) Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al presente decreto.	010399	Rifiuti non specificati altrimenti (da attività di lavorazione materiali lapidei)	3.080	1.711	90.000	50.000
		010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
		010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
		010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
		101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310				
		170101	Cemento				
		170102	Mattoni				
		170103	Mattonelle e ceramiche				
		170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106				



		170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801				
		170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
		200301	Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente a rifiuti inerti da demolizioni)				
TERRE Terre e rocce da scavo	R5 e R13 funzionale a R5	170504	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (Colonna A)	3.080	1.711	90.000	50.000
			Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (Colonna B)	3.080	1.711	90.000	50.000
CONGLOMERATO BITUMINOSO Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	R5 e R13 funzionale a R5 7.6.3 lettera c) Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto.	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	3.080	1.711	90.000	50.000
Totale				3.080	1.711	90.000	50.000



Le operazioni di recupero prevedono la messa in riserva funzionale del materiale da trattare (operazione R13) e del suo successivo recupero tramite frantumazione e vagliatura per i rifiuti inerti (operazione R5). Tali operazioni si rendono tutte o in parte necessarie a seconda della tipologia di prodotto da ottenere, in funzione quindi dei rifiuti di partenza, delle specifiche richieste del mercato e della normativa vigente in materia di prodotti per l'edilizia e le attività stradali (in particolare per quanto riguarda le MPS o EoW ottenuti).

Nella tabella seguente sono riportati i codici EER, la descrizione dei rifiuti che si propone di trattare, la capacità produttiva autorizzata e quella proposta.

Tabella 2: Elenco codici E.E.R. e descrizione tipologie di rifiuti recuperati

Potenzialità dell'impianto						
Tipologia rifiuti	EER	Descrizione	Messa in riserva funzionale all'attività di recupero <u>Autorizzata</u> [ton]	Messa in riserva funzionale all'attività di recupero <u>Proposta</u> [ton]	Quantità max Trattabile <u>Autorizzata</u> [ton/anno]	Quantità Trattabile <u>Proposta</u> [ton/anno]
Inerti da C&D	010399	Rifiuti non specificati altrimenti (da attività di lavorazione materiali lapidei)	3.080	0	90.000	0
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
	010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407				
	101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		90.000		
	170101	Cemento				
	170102	Mattoni				
	170103	Mattonelle e ceramiche				
	170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106				
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diverso da quelli di cui alla voce 170801		0		
200301	Rifiuti urbani non differenziati (limitatamente a rifiuti inerti da demolizioni)	0	0			
Tipologia rifiuti	EER	Descrizione	Messa in riserva funzionale all'attività di recupero <u>Autorizzata</u> [ton]	Messa in riserva funzionale all'attività di recupero <u>Proposta</u> [ton]	Quantità max Trattabile <u>Autorizzata</u> [ton/anno]	Quantità Trattabile <u>Proposta</u> [ton/anno]
Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	3.080	3.080	90.000	90.000

Tipologia rifiuti	EER	Descrizione	Messa in riserva funzionale all'attività di recupero <u>Autorizzata</u> [ton]	Messa in riserva funzionale all'attività di recupero <u>Proposta</u> [ton]	Quantità max Trattabile <u>Autorizzata</u> [ton/anno]	Quantità Trattabile <u>Proposta</u> [ton/anno]
Rifiuti di terre e rocce rientranti nei parametri di cui alla Tab. 1, colonna A), dell'All. 5, alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.	170504 COL. A	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	3.080	3.080	90.000	90.000
Rifiuti di terre e rocce rientranti nei parametri di cui alla Tab. 1, colonna B), dell'All. 5, alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.	170504 COL. B	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	3.080	3.080	90.000	0

Per i rifiuti di terre e rocce da scavo, la normativa vigente in materia di recupero di rifiuti non prevede il recupero delle terre che rientrano nei parametri di cui alla Tab. 1, **colonna B**), dell'All. 5, alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06. Pertanto, al momento la tipologia di rifiuti di cui alla voce EER 170504 recuperabili è limitata a Colonna A della Tab. 1, dell'All. 5, alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, sebbene l'impianto esistente sia già autorizzato da 10 anni al recupero di terre anche in colonna B. Qualora il nuovo decreto dovesse prevedere il recupero anche di colonna B, è intenzione della ditta reinserirle tra i materiali recuperabili nell'impianto.

La messa in riserva R13 indicata in Tabella 2 rappresenta il quantitativo massimo istantaneo in tonnellate del rifiuto o del gruppo di rifiuti che è funzionale alla loro lavorazione. Ciò significa che man mano che quel rifiuto o gruppo di rifiuti viene conferito, e successivamente lavorato e messo nell'area in attesa delle analisi, diminuisce la messa in riserva R13. Gli ulteriori conferimenti di rifiuti in ingresso, una volta riempita la messa in riserva, saranno possibili quando il materiale in attesa di analisi cesserà la qualifica di rifiuto, andando a ricostituire la messa in riserva R13 fino al quantitativo massimo autorizzato. Le aree di deposito dei rifiuti in attesa di analisi, oltre che degli EoW testati, sono evidenziate in "TAV_03_LAYOUT DI IMPIANTO DI PROGETTO".

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto di messa in riserva/recupero/smaltimento rifiuti in esame è localizzato in via dell'Industria, nel comune di Noventa Vicentina (VI), situato a Sud della provincia di Vicenza.




Figura 1: Posizione del comune di Noventa Vicentina nella provincia di Vicenza

Più precisamente il sito in oggetto sorge nella periferia Nord-Est di Noventa Vicentina, a 2,5 km dal centro, ed è ubicato in Via dell'Industria.

L'area in esame confina a Nord, Est e Sud-Est con aree agricole (separata da esse con fossati perimetrali), a Sud-Ovest con un piazzale di deposito automezzi e ad Ovest con attività industriali. Inoltre, l'area di impianto dista circa 1,3 km in linea d'aria dall'Autostrada A31 Valdastico.



Figura 2: Immagine satellitare d'inquadratura dell'area d'impianto

Infine, in Figura 3 viene riportata un'ortofoto più di dettaglio della zona di proprietà della ditta; in particolare, in colore rosso viene individuata l'area dell'impianto.



Figura 3: Ortofoto dell'area di impianto (in rosso)

In Tabella 3 vengono riportati i dati catastali e le informazioni relative ai mappali interessati dall'impianto di recupero.

Tabella 3: Individuazione catastale dell'area

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE (mq)	PROPRIETÀ
Noventa Vicentina	11	64 (parte)	Seminativo	4	c.a. 9.940	Pulvini Lorenzo Eredi S.r.l.
		223 (parte)	Seminativo	4	c.a. 333	
		224 (parte)	Seminativo	4	c.a. 3.130	
TOTALE					ca. 13.403	

In Figura 4 è rappresentato l'estratto di planimetria catastale dall'elaborato TAV_01_“INQUARAMENTO”: la campitura in viola individua l'area dell'impianto, mentre il perimetro in rosso il limite della proprietà della ditta.




Figura 4: Estratto di planimetria catastale con delimitate l'area d'impianto e i limiti di proprietà

5. ELEMENTI NATURALI DEL SITO E DELLE AREE ATTIGUE

L'indagine ha interessato l'area direttamente coinvolta dall'impianto di rifiuti inerti non pericolosi ed i luoghi limitrofi alla stessa analizzando la vegetazione e la fauna. Si anticipa già che tra gli elementi naturali del sito **non** sono stati individuati boschi, prati, grotte o zone umide.

Vengono inoltre analizzate i Siti Natura 2000 e le possibili connessioni che il progetto può avere con esse.

5.1. ELEMENTI NATURALI DELL'AREA

Per l'individuazione delle tipologie vegetali che caratterizzano le aree limitrofe all'area industriale in esame, si è fatto riferimento a fonti bibliografiche, ai dati della Carta forestale regionale, consultabili dal sito della regione stessa, e ai dati del progetto Corine Land Cover per la Regione Veneto.

Nelle figure successive sono evidenziati le tipologie di habitat e di copertura del suolo estratti dalle carte relative della Regione Veneto. La carta di copertura del suolo è stata redatta nel 2018 dal progetto di Corine Land Cover, mentre la carta degli habitat è stata realizzata nel 2010 in riferimento al progetto europeo Corine Biotopes.

Dall'estratto della Carta degli Habitat (Figura 6) si evince che l'area dell'impianto ricade principalmente in un'area contraddistinta da *colture intensive*; tuttavia, ricade all'interno anche di *siti industriali attivi*.

Nella Figura 5 si osserva che l'area di impianto è caratterizzata da una copertura del suolo tipica delle *“aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati”*, mentre la porzione di proprietà ad est dell'area confina con un'area individuata come *“seminativi in aree non irrigue”*.

Nella carta del sistema ambiente naturale – PTCP (Figura 7) viene individuata la proprietà come *“Aree agropolitano”*.

Nella carta del PI del comune di Noventa Vicentina l'area è individuata come area industriale e artigianale D2.

Ad ogni modo, nell'area l'impianto esiste ed è attivo da 10 anni, con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. L'area è fortemente antropizzata e priva di vegetazione o elementi naturali di pregio o valenza. Pertanto, ci riferirà qui nel seguito alle aree esterne che circondano l'area in esame; area che comunque si ricorda essere inserita all'interno di un contesto industriale/produttivo.

5.1.1. Carta della Copertura del Suolo – Corine Land Cover





Figura 5: Estratto della carta della Copertura del Suolo, realizzata nel 2018 [Cartografia Corine Land Cover]

5.1.2. Carta degli Habitat – Ispra





Figura 6: Estratto Carta degli Habitat - ISPRA

5.1.3. Carta del Sistema Ambientale Naturale – PTCP Vicenza - 2012







Figura 7: Estratto Carta del sistema ambientale naturale (PTCP Vicenza, 2012), in rosso area di impianto

5.1.4. Carta degli Ambiti - PAT






Figura 8: Estratto della carta dell'Individuazioni degli Ambiti Territoriali Omogenei

L'area oggetto di rinnovo all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ricade all'interno dell'*Ambito Territoriale Omogeneo 3 – "Zona Produttiva Est Bergoncino"*.

ATO 3 – Produttiva Est-Bergoncino

Definizione

L'ambito è determinato dalle zone a destinazione produttiva poste a est della S.R. 247 e l'area commerciale fra via Monte Grappa e via Bergoncino. L'ambito contiene la più consistente concentrazione produttiva attuale, con parti di primo impianto e parti di più recente sviluppo, ed è riconosciuto dal PTCP adottato come "area ampliabile". Presenta elementi di criticità in particolare in rapporto all'infrastrutturazione viaria interna, alla dotazione di servizi funzionali alle esigenze produttive e alla logistica, alla saturazione di alcuni ambiti da un lato, al sottoutilizzo di alcuni dall'altro.

5.1.5. Piano degli Interventi (P.I.)

Il Piano degli Interventi (P.I.), come definito dall'articolo 17 della Legge Regionale n. 11 del 2004 di riforma urbanistica, è lo strumento operativo che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Nono Piano degli Interventi – seconda fase del Comune di Noventa Vicentina, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2024, è costituito dai seguenti elaborati grafici:

- Tav. 1.1.1 - Intero territorio comunale (Nord);
- Tav. 1.1.2 - Intero territorio comunale (Sud);
- Tav. 1.2.1 – Zone Significative Centro Nord;
- Tav. 1.2.2 – Zone Significative Centro Sud;
- Tav. 1.2.3 – Zone Significative Bergoncino-Saline;
- Tav. 1.2.4 – Zone Significative Caselle.

In particolare, analizzando la tavola 1.2.3, si ottiene il seguente quadro di rapporto tra il progetto in essere ed il PI del Comune di Noventa Vicentina.




Figura 9: Estratto Tav. 1.2.3 - Zone Significative Bergoncino-Saline – PI Comune di Noventa Vicentina (VI)




Figura 10: Legenda della Tav. 1.2.3 - Zone Significative Bergoncino-Saline – PI Comune di Noventa Vicentina (VI)

Dall'estratto cartografico di Figura 9, si osserva che l'area di impianto ricade in una **zona D2 – Zona artigianale e industriale**. Inoltre, lungo il confine ad est del sito in oggetto è previsto da P.I. la piantumazione di **filari alberi alto fusto**. Già nel layout di impianto autorizzato era prevista l'installazione di una cortina verde ripariale, che si intende mantenere anche nella proposta progettuale presentata all'interno del presente elaborato.

5.2. SITI RETE NATURA 2000

La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Le aree che compongono la rete Natura 2000 sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. Alla conclusione dell'iter, con D.M. 03/04/2001, il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico l'elenco dei S.I.C. e delle Z.P.S. nel territorio italiano.

I siti individuati dal D.M. 03/04/2001, in quanto facenti parte della Rete Natura 2000, sono oggetto di una rigorosa tutela e conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali e per questo motivo ogni intervento, che possa indurre impatti sulle componenti biotiche o abiotiche, è soggetto ad una valutazione delle possibili incidenze ambientali.

L'area di impianto si trova nelle vicinanze del seguente sito SIC/ZPS:

Tabella 4: Siti SIC e ZPS in vicinanza all'impianto di cui si richiede il rinnovo

Sito	Tipologia	Denominazione	Estensione	Distanza dall'impianto
IT3260017	SIC/ZPS	Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco	15.096 ettari	3,80 km

Nella seguente figura si riporta un estratto della cartografia della Rete Natura 2000 in cui viene evidenziata la localizzazione dell'impianto di recupero rifiuti rispetto al sito SIC/ZPS IT3260017.



Figura 11: Estratto di “Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria “e “Zone di Protezione Speciale”; in rosso l’area di interesse e la distanza in linea d’aria con il sito SIC/ZPS

5.3. PROGETTO DIRETTAMENTE CONNESSO O NECESSARIO ALLA GESTIONE DELLE SIC/ZPS

Affinché un progetto possa essere considerato “Direttamente connesso o necessario alla gestione del sito”, la “gestione” si deve riferire alle misure gestionali ai fini di conservazione, mentre il termine “direttamente”, si riferisce a misure che sono state concepite unicamente per la gestione a fini conservazionistici di un sito e non in relazione a conseguenze dirette e indirette su altre attività (Commissione Europea - DG Ambiente, 2001).

Nel caso in esame è possibile affermare che l’impianto di rifiuti inerti non pericolosi **non è direttamente connesso o necessario** alla gestione dei siti della rete Natura 2000 presente nel territorio indagato. Si sottolinea infatti che l’impianto di rifiuti inerti risulta essere già esistente.

5.4. EFFETTI CUMULATIVI CON ALTRI PIANI O PROGETTI

Per quanto riguarda la definizione della presenza di impatti cumulativi con altri piani o progetti, **non si individuano** nell’area e nelle sue circostanze eventuali interferenze o effetti cumulativi.

6. INTERFERENZE ED EFFETTI DEL PROGETTO SUGLI ELEMENTI NATURALI

Come descritto nei paragrafi precedenti, l'area **NON** ricade in nessun sito di importanza comunitaria. All'interno dell'area in oggetto in particolare, **non** vi sono vincoli nelle carte dei piani comunali e regionali che ostacolano l'intervento proposto. Inoltre, **non** vi sono elementi naturali di particolare pregio nell'area.

Si può quindi definire che tra la proposta di rinnovo dell'impianto di recupero e gli elementi naturali **non sussistono interferenze**.

7. CONCLUSIONI

Dall'analisi dei vincoli e degli elementi naturali nell'area in oggetto è emerso che la proposta non contrasta con l'ambiente circostante, né altera l'aspetto attuale, che risulta già antropizzato e pavimentato, privo di elementi vegetativi o floro-faunistici di pregio (ad eccezione delle siepi di confine e del bacino d'invaso artificiale).

Trattandosi di un rinnovo autorizzativo all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, senza sostanziali modifiche al layout di impianto approvato in procedura ordinaria con determina della Provincia di Vicenza n.172 del 07/10/2014, si può affermare che tale operazione **non necessita della procedura di valutazione di incidenza** ai sensi della D.G.R. 1400/2017 in quanto riconducibile all'ipotesi prevista nell'Allegato A, paragrafo 2.2, lettera b), punto 23: *“piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*.

In conclusione, si può affermare che la scelta progettuale proposta è volta alla prosecuzione dell'attività già esistente di recupero dei rifiuti, pertanto, non induce possibili effetti significativi negativi sugli elementi naturali dell'area in oggetto.

Si può affermare che il progetto di aumento dei quantitativi dei rifiuti autorizzati nell'impianto e la loro messa in riserva proposto **non induce possibili effetti significativi negativi** sugli elementi naturali dell'area, né nelle aree SIC e ZPS presenti all'esterno dell'area in oggetto.

Rovigo, Luglio 2024

Dott. Ing. Samuele Zambon

ARXEM SRL





Arxem Srl
Sede legale: Via A. Manzoni, 33 - 30030 Pianiga (VE)
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 - 45100 Rovigo (RO)
C.F. e P.Iva 04775150271 | SDI M5UXCR1 | info@arxem.it | Tel 0425 412542